

Privacy a scuola

Ci sono indicazioni in merito alla pubblicazione di foto degli studenti sul sito web della scuola? Ed in occasione di recite, gite o manifestazioni? E per gli annuari?

Già nel 2010 il Garante della privacy si era occupato dell'argomento con l'opuscolo "[La privacy tra i banchi di scuola](#)". Nel settembre 2012 è tornato sull'argomento con una sintesi sulla [Privacy a scuola](#) dove si legge: *"Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere di regola il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto"*.

È possibile pubblicizzare oltre che i nomi anche i numeri di telefono e gli indirizzi email dei rappresentanti di vario grado che verranno eletti nelle scuole? È possibile una liberatoria?

In generale il Garante per la protezione dei dati personali nel comunicato di settembre 2012 sulla [Privacy a scuola](#) stabilisce che *"Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati - come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute - anche per fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa. E' bene ricordare che nel trattare queste categorie di informazioni gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministero dell'istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall'istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate"*. La "legge privacy" ([Dlgs 196/03](#)) di fatto non include nome e recapiti tra i cosiddetti "dati sensibili" sottoposti a particolare regime di tutela. Ad ogni buon conto, nel dubbio ed onde evitare qualsiasi contestazione si può firmare una liberatoria autorizzando al trattamento dati. Esempio:

Consenso al trattamento dei dati personali

"In considerazione della funzione istituzionale, successivamente alla elezione verrà chiesto ai rappresentanti di classe e di istituto, ai sensi del D.L.vo 196/03, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali che saranno da essi indicati, previo accertamento identità del richiedente, per finalità connesse al loro mandato"

Il Dirigente richiede che per la privacy la convocazione del consiglio di istituto sia affissa all'albo è affissa senza i nomi dei membri convocati. È corretto?

Giacché l'[art. 45 dell'OM 215/91](#) prevede che i nomi degli eletti proclamati vengano affissi all'albo perché dovrebbe essere vietato successivamente? Nome e cognome di un eletto proclamato ed investito di incarico di rappresentanza non possono certo considerarsi "dati sensibili" ai sensi del [D.L.vo 196/03](#).

Alcuni genitori hanno richiesto di non esporre i risultati finali dell'anno scolastico nelle bacheche della scuola citando genericamente la legge sulla privacy. È Giusto?

il Garante per la protezione dei dati personali nel comunicato di settembre 2012 sulla [Privacy a scuola](#) prevede *"I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione. E' necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente."*

Viola la privacy l'insegnante che assegna un tema di carattere personale?

Il Garante per la protezione dei dati personali nel comunicato di settembre 2012 sulla [Privacy a scuola](#) stabilisce *"Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. Sta invece nella sensibilità dell'insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati"*.

È possibile pubblicare i nomi di studenti o genitori in ritardo con i pagamenti di servizio mensa o contributi scolastici?

Il Garante per la protezione dei dati personali nel comunicato di settembre 2012 sulla [Privacy a scuola](#) dispone: *“È illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.”*

La scuola ci ha proposto un questionario a fini di ricerca fornendoci informazioni solo sommarie. Siamo tenuti a compilarlo?

Per il Garante per la protezione dei dati personali nel comunicato di settembre 2012 sulla [Privacy a scuola](#) *“L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi della ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa”.*

Noi studenti usiamo effettuare riprese a scuola con i cellulari. E' possibile?

Il Garante per la protezione dei dati personali nel comunicato di settembre 2012 sulla [Privacy a scuola](#) dispone *“L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati”.*

Se uno studente maggiorenne per esempio si assenta di frequente, la scuola può chiamare la famiglia o infrange qualche norma sulla privacy?

Questa è una informazione che riguarda il profitto e non relativa al trattamento di dati personali. Piuttosto l'art. 147 c.c. impone ai genitori *“l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”* che evidentemente non si interrompe con la maggiore età essendo legato alla procreazione. Pertanto si deve concludere che i doveri dei genitori verso figli si protraggono fino al raggiungimento della piena autonomia del figlio, salvo che il mancato conseguimento della stessa non sia dipendente da un suo comportamento colpevole.

Per motivi di sicurezza siamo costretti ad installare delle telecamere a scuola. È possibile?

Per il Garante per la protezione dei dati personali nel comunicato di settembre 2012 sulla [Privacy a scuola](#) *“Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrate devono essere cancellate in generale dopo 24 ore”.*

Possiamo comunicare alle aziende i nomi degli studenti uscenti per finalità di lavoro?

Per il Garante per la protezione dei dati personali nel comunicato di settembre 2012 sulla [Privacy a scuola](#) *“Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale le scuole, su richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi.”*

[Torna all'indice](#)